

Ai  
Direttori/Dirigenti/Responsabili  
delle Unità Organiche e Strutture  
del CNR

Ai dipendenti del CNR

Loro Sedi

Oggetto: **Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 22/2019 in merito all'applicazione dei limiti retributivi.**

Con la presente circolare si forniscono indicazioni riguardanti i limiti ai trattamenti economici ed agli emolumenti corrisposti ai dipendenti pubblici ai sensi della seguente normativa:

- artt. 23-bis e 23-ter D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla L. 214 del 22 dicembre 2011;
- DPCM 23 marzo 2012;
- art. 1 commi 471, 472, 473, 474 L. 147 del 27 dicembre 2013;
- Successive modifiche all'art. 23-ter dall'art. 13 del D.L. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni, dalla L. 89 del 23 giugno 2014;
- Circolare PCM-DFP n. 8/2012 del 3 agosto 2012;
- Circolare PCM-DFP n. 3/2014 del 18 marzo 2014;
- Circolare PCM-DFP n. 6/2014 del 4 dicembre 2014

**1. Art. 23-ter, comma 1, “Limite massimo riferito al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione”.**

L'articolo 23-ter, comma 1, del D.L. 201, del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla L. 214 del 22 dicembre 2011, **ha fissato il trattamento economico annuo onnicomprensivo di “chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, incluso il personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento**

*economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno”.*

In applicazione del suddetto articolo è stato adottato il D.P.C.M. 23 marzo 2012, recante il *"Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali."* definito dagli artt. 1 e 3.

L'art. 23 ter è stato successivamente modificato dall'art. 13 del D.L. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni, dalla L. 89 del 23 giugno 2014, che recita: ***“A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo”.***

## **2. Art. 23-ter, comma 2, “Limite del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito”.**

Il comma 2 dell'art. 23 ter soprarichiamato stabilisce che: *“Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o Enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito”.*

Successivamente, l'art. 1 comma 471, della legge 147 del 27 dicembre 2013 n. (modificati dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66) ha ampliato la platea dei destinatari dell'articolo 23-ter, ***“A decorrere dal 1° gennaio 2014, a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo”.***

Il comma 472 del medesimo articolo ha disposto che: ***“Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e***

*controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti”.*

Il successivo comma 473 ha stabilito che: *“Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.”*

Il comma 474 del medesimo articolo ha precisato che: *“Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi”.*

### **3. La gestione ed il controllo degli incarichi.**

La circolare n. 8/2012 del DFP ha previsto che le amministrazioni interessate devono curare la **raccolta delle dichiarazioni rese dagli interessati entro il 30 novembre di ciascun anno**, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM 23 marzo 2012. Le dichiarazioni ricognitive degli interessati riguardano tutti gli incarichi derivanti dalla finanza pubblica e dovranno contenere i seguenti dati: Ente conferente, solo se italiano; partita iva e codice fiscale; tipologia dell'incarico, extraistituzionale o istituzionale; periodo dell'incarico, di durata infra-annuale o pluriennale, conferito o svolto nell'anno di riferimento; relativi compensi previsti e percepiti che, nel caso di incarichi a durata pluriennale, devono essere indicati su base annua (anche se il corrispettivo verrà pagato solo al termine dell'incarico), attraverso la compilazione di una Dichiarazione reperibile all'interno della Intranet – Area personale – Limiti Retributivi. **La procedura su intranet – per l'anno 2019 – sarà disponibile a partire dal 04 dicembre c.a.**

Nella predetta dichiarazione dovranno essere indicati gli importi lordi derivanti da:

- componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
- nomine di rappresentanti CNR all'interno degli organi amministrativi e di controllo delle Società partecipate dal CNR (gettoni di presenza inclusi);
- incarichi extraistituzionali del personale in part-time, ai fini del limite massimo retribuito di 240.000,00 euro;

**L'entità di questi compensi, che sono certi solo a chiusura d'esercizio, dovrà essere monitorata direttamente dagli interessati e comunicati – sempre nella intranet - entro il 1° marzo dell'anno successivo, integrando la dichiarazione dell'anno precedente con eventuali nuovi compensi o rettificando la stessa qualora gli importi, effettivamente percepiti, risultino difformi da quelli dichiarati.**

L'Amministrazione effettuerà **il monitoraggio dei predetti limiti** successivamente alla data del 01/03/2020 tenendo conto dei compensi dichiarati dal dipendente fino al 31/12/19, prendendo in considerazione la retribuzione fondamentale ed accessoria individuale fissa e continuativa dell'anno di riferimento risultante dal sistema informativo-contabile del personale e delle dichiarazioni ricognitive. Per quanto premesso, al fine di garantire la corretta e puntuale applicazione della citata normativa, si invitano i Dirigenti/Direttori/Responsabili a dare massima diffusione alla presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE